

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede.

E' costituita in Treviso l'Associazione denominata Associazione Eventi di Marca.

Art. 2 – Scopo.

L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Essa si prefigge lo scopo di sostenere, favorire e promuovere, nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni:

- l'amicizia, la solidarietà, la conoscenza reciproca, lo scambio culturale tra i soci e culture diverse;
- la promozione della cultura e di ogni sua espressione e/o collaborazione;
- l'organizzazione di eventi quali concerti, festival, manifestazioni di piazza nonché la promozione e la diffusione della cultura della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto;
- svolgere e promuovere iniziative editoriali, prodotti multimediali relativi alle attività e agli scopi dell'associazione;
- promuovere e organizzare in proprio o in collaborazione con altre istituzioni e/o associazioni italiane o straniere mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali ed artistiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;
- organizzare manifestazioni, sfilate, convegni, feste, concorsi, e qualsiasi iniziativa di carattere promozionale;
- promuovere campagne stampa e radio-televisive, pubblicare riviste, libri, opuscoli, gestire siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci o per la collettività;
- partecipare ad iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate da terzi, sia pubbliche che private;
- gestire direttamente o indirettamente servizi e luoghi di valore artistico e/o servizi ad esso connessi per la diffusione della propria attività; l'Associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande direttamente o attraverso altre società, associazioni, enti, al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronto interpersonali;
- l'Associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche e raccolte di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità all'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento emanato.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **SOCI FONDATORI**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **SOCI EFFETTIVI**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 – Diritti dei soci.

Tutti i soci maggiorenni, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può più essere ammesso nell'Associazione.

Art. 7 – Organi.

Gli Organi Sociali sono:

- Assemblea Generale dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 8 – Assemblea.

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Art. 11 – Validità assembleare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria.

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 14 – Dimissioni.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Collegio dei Revisori contabili e all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 – Il bilancio.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Art. 18 – Il Presidente.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in

ogni evenienza.

Art. 19 – il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 21 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Revisori rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 23 – Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dal contributo di enti ad associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle raccolte fondi.

Art. 25 – Clausola compromissoria.

Le eventuali controversie saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione presso Curia Mercatorum di Treviso. Il tentativo sarà integralmente disciplinato, oltre che dalle vigenti norme di legge, in conformità al Regolamento di Mediazione e Arbitrato della medesima Curia.

Art. 26 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto a Villorba il 19 gennaio 2018.